



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

VIBO VALENTIA MARINA

Via Molo snc – Tel. +39 0963 5739400

e-mail: cpvibo@mit.gov.it - PEC: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it – Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia

DECRETO n. 06 /2019

NUMERO DEI PRESTATORI DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO DI VIBO VALENTIA MARINA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina:

- VISTO:** il Regolamento (UE) 2017/352 in data 15.02.2017 il quale istituisce, tra gli altri, un quadro normativo per la fornitura di “servizi portuali”, tra i quali risulta incluso il servizio di rimorchio;
- VISTO:** l’art. 14, commi 1bis, 1ter e 1quater della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.;
- VISTA:** la Circolare n. 30220 in data 26.11.2018 con cui il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impartito disposizioni alle Autorità marittime, al fine di addivenire alla limitazione ad un unico concessionario del servizio di rimorchio nei porti nazionali;
- VISTO:** l’art. 6 del Regolamento (UE) 2017/352 in data 15.02.2017, il quale prevede che l’Autorità competente (Capo del Circondario e Comandante del porto, in base alla normativa nazionale vigente) può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale per le motivazioni più dettagliatamente indicate nelle lettere da a) ad e), sinteticamente riferite, per quanto di interesse, alla carenza o alla destinazione ad altro scopo di spazi portuali, alla natura del traffico portuale, all’esigenza di eseguire obblighi di servizio pubblico, indicati nel successivo art. 7, nonché all’esigenza di garantire la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;
- CONSIDERATO:** che nel porto di Vibo Valentia Marina si registra la scarsità di spazi portuali destinati all’ormeggio di navi mercantili, costituiti, questi, unicamente dal terminal cd “*Petrol*”, composto dalle banchine *Buccarelli* e *Papandrea* (accosto unità cisterna con destinazione/provenienza nazionale) e dalla banchina *Bengasi* (accosto navi general cargo, RO/RO, bulk carrier, general cargo e passeggeri con destinazione/provenienza extra comunitaria), attesa la destinazione ad altro scopo delle restanti aree portuali quali la banchina *Tripoli*, *Pola*, *Fiume*, *Generale Malta* e *Cortese*, nonché gli specchi acquei assentiti in concessione demaniale marittima per l’ormeggio di unità da diporto, così come stabilito con proprio Decreto n. 67/2012 in data 25.06.2012, che determina le destinazioni di utilizzo delle banchine e degli specchi acquei del porto di Vibo Valentia Marina in base alla conformazione, in funzione alla sicurezza, all’economia, all’efficienza e alle vocazioni delle attività portuali comprese interconnessioni infrastrutturali e varie;
- CONSIDERATO:** che nel porto di Vibo Valentia Marina si registra da diversi anni un decremento dei traffici marittimi con una conseguente riduzione delle prestazioni da parte dei servizi tecnico-nautici;
- CONSIDERATO:** pertanto, che le caratteristiche delle infrastrutture del porto di Vibo Valentia Marina e la natura del suo traffico portuale sono tali da non permettere che più prestatori di servizi portuali operino nel porto, così come espressamente previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del richiamato Regolamento (UE) 2017/352 in data 15.02.2017;
- CONSIDERATO:** che ai sensi della vigente normativa (articoli 101 e ss. del Codice della navigazione e 14 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.) il servizio di rimorchio portuale, quale servizio d’interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo, è svolto su concessione e le tariffe relative alle prestazioni del servizio sono determinate dalle Autorità marittime applicando i criteri e meccanismi stabiliti dall’Amministrazione centrale. Si tratta cioè di un mercato regolato, sottratto per legge alla libera concorrenza in quanto il legislatore ha attribuito in via generale le competenze in materia di sicurezza portuale all’Amministrazione e, nello specifico del

servizio di rimorchio, ha attribuito all'Autorità marittima, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale ove presente, le competenze relative alla determinazione degli standard organizzativi necessari a garantire la sicurezza della navigazione e l'operatività in ogni singolo porto;

CONSIDERATO: che il servizio di rimorchio portuale si svolge in un mercato chiuso in cui l'offerta è vincolata dagli standard di sicurezza stabiliti dall'Autorità marittima, nonché dal fatto che la domanda è quasi del tutto indipendente dalle scelte imprenditoriali del fornitore del servizio (cd. domanda derivata) e che i costi da quest'ultimo sostenuti presentano una preponderanza dei costi fissi e semi-fissi (capitale investito, costo del personale, ecc.) rispetto ai costi variabili relativamente molto più contenuti (consumi, lubrificanti, ecc.), deriva che l'affidamento della concessione ad un unico soggetto costituisce la soluzione più efficiente, capace cioè di garantire gli standard qualitativi e di sicurezza al costo minore. Infatti, l'insieme di queste circostanze rende la funzione di costo medio di lungo periodo sub-additiva. Al contrario un'ipotetica situazione di concorrenza nel mercato del rimorchio portuale risulterebbe:

- potenzialmente dannosa per le imprese concessionarie del servizio che, in tutti i casi in cui la domanda non consentisse loro di ripagare la capacità produttiva imposta, sarebbero spinte a operare sino al cosiddetto "punto di chiusura" e cioè sottocosto, non potendo scegliere di offrire soltanto le prestazioni economicamente più convenienti poiché tale comportamento contrasterebbe con l'impianto regolatorio previsto dal legislatore (universalità del servizio);
- inefficace per l'Amministrazione che, nei casi in cui la domanda non consentisse ai concessionari il pieno recupero dei costi sostenuti, correrebbe il rischio di vedere compromessi gli standard minimi di sicurezza richiesti per il servizio;

FERMO RESTANDO: che la selezione del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni che regolano l'accesso al mercato, garantendone la relativa concorrenza;

VISTO: l'avviso riportante la proposta di questa Autorità marittima di limitare il numero di prestatori del servizio di rimorchio nel porto di Vibo Valentia Marina ad un unico concessionario, pubblicata in data 05.12.2018 sul proprio sito web istituzionale;

CONSIDERATO: che il precitato avviso pubblico è stato pubblicato sul proprio sito web istituzionale per un periodo di 90 (novanta) giorni, così come espressamente previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento (UE) 2017/352

CONSIDERATO: che nel lasso di tempo indicato, non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla proposta da parte di soggetti interessati;

DECRETA

Nel porto e nella rada di Vibo Valentia Marina il numero dei prestatori del servizio di rimorchio è limitato ad un concessionario.

Vibo Valentia Marina, li 06/03/2019.-

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe SPERA

